



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 11/06/2020

COPIA

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP) ;

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno, solita sala delle adunanze, alle ore 17:45, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

MARONGIU ANNA PAOLA	P	MURONI ALESSANDRO	P
CAEDDU MONICA	P	GRUDINA ALBERTA	P
TRUDU LEOPOLDO	P	CONTU FEDERICA	P
SERRELI CLAUDIA	P	ROMBI MARIA RITA	P
MAMELI MASSIMILIANO	P	VARGIU CRISTIAN	P
GIOI LIDIA	P	DEIDDA MASSIMO	P
GRIECO MARIO	P		
URRU MATTEO	P		
LITTERA LUCA	P		
GALIMBERTI SILVIA	A		
CASSARO PAOLO	P		

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

CLAUDIA SERRELI

PAOLO CASSARO

MASSIMO DEIDDA

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACA apre il 4° punto all'ordine del giorno, pro posta n. 11 del 06.05.2020,avente ad oggetto *Modifica Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)*".

ASSESSORA CAEDDU riferisce che la modifica del Regolamento nasce dopo che il Governo ha previsto l'esenzione della COSAP solo per determinate tipologie di attività. Vista la situazione, che è tragica per parecchie tipologie di attività, si è pensato di estendere questa esenzione anche a quelle non previste dal Decreto.

L'esenzione riguarderà quindi le attività commerciali e artigianali che prima non erano previste, le associazioni sportive e culturali, fino al 30 ottobre.

CONSIGLIERE TRUDU chiede se si applicasse anche alla festa di Santa Greca, laddove venisse confermata.

ASSESSORA CAEDDU riferisce che per quella fattispecie è previsto un apposito Regolamento, che disciplina anche il suolo pubblico.

CONSIGLIERE TRUDU chiede se la semplificazione amministrativa prevista a livello normativo sia, con questa modifica regolamentare, a vantaggio anche delle attività non ricomprese dalla norma.

ASSESSORA CAEDDU riferisce che l'intendimento è quello di semplificare il più possibile le procedure, sempre che a livello tecnico questo sia possibile.

SEGRETARIO riferisce che la modifica del Regolamento COSAP attiene soltanto al canone, non alle procedure. Gli uffici stanno valutando se la semplificazione prevista per le attività esenti dalla COSAP sia applicabile anche alle altre.

SINDACA riferisce che, quindi, con la presente proposta si andrà a modificare il Regolamento già esistente, per esentare dal pagamento della COSAP quelle attività, non citate nel Decreto Rilancio.

Vi sono diverse attività che necessitano di avere la concessione dello spazio all'aperto, perché altrimenti le misure di contenimento previste dai protocolli sanitari non consentirebbero o limiterebbero enormemente le loro iniziative.

Gli uffici valuteranno se sarà possibile estendere anche a queste attività la semplificazione amministrativa prevista per quelle esentate a livello statale.

CONSIGLIERE VARGIU anticipa il voto favorevole per questa delibera, perché questa pandemia ha causato la chiusura di molte attività, compresi i gruppi sportivi. Chiede che si dia ampia pubblicità a questa opportunità. Concorda con il capogruppo di maggioranza, sulla necessità di snellire le procedure amministrative per la concessione del suolo.

CONSIGLIERA GRUDINA conferma il voto favorevole anche del suo gruppo, al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza.

Chiede all'Amministrazione un maggiore controllo per garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare coloro che possono avere delle difficoltà di deambulazione.

ASSESSORA CAEDDU ringrazia per il supporto del Consiglio, rassicura la Consigliera che tutti gli stalli verranno presi in esame dalla Polizia locale.

SINDACA conferma che ci sarà il controllo da parte della Polizia locale, sia in fase preventiva che successiva alla concessione. Tra l'altro la Polizia, fin dall'inizio della fase emergenziale, sta effettuando quotidianamente i controlli sul territorio per il rispetto di tutte le misure.

CONSIGLIERE DEIDDA ha notato che sono state giustamente tracciati gli stalli nei parcheggi di via Verga, ha notato anche che il passaggio pedonale era impedito dalle auto. Inoltre fa presente che c'è troppo assembramento al mercatino.

Dato atto:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,

dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha stabilito che *"Il termine ... per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione"*, con efficacia dall'1 gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio di previsione stesso;

- che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/02/1999 era stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di spazi e aree pubbliche;

PRESO ATTO che l'art. 181, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto alcune misure agevolative quali :

- Esonero dal pagamento del canone per le Imprese di pubblico esercizio, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).
- In caso di nuove occupazioni nel periodo dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 , per Le imprese di pubblico esercizio sopra individuate (Art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287), le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate esclusivamente in via telematica, allegando solo la planimetria, in deroga al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
- c) Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, sino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi

di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004.

Preso atto che anche altre attività commerciali, artigianali imprese ed associazioni culturali e sportive operanti nel territorio Comunale dovranno rivedere:

- la propria organizzazione aziendale nelle aree espositive e di vendita con la creazione di spazi lavorativi sicuri che permettano il rispetto della distanza di almeno un metro per i propri dipendenti e per i propri clienti
- L'organizzazione delle iniziative culturali e sportive utilizzando spazi alternativi maggiormente sicuri che permettano il rispetto della distanza di sicurezza per i propri associati e utenti ;

Ritenuto opportuno agevolare la riapertura delle attività economiche nel rispetto delle nuove disposizioni di sicurezza, aiutandole con la esenzione dal pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche;

Ravvisata la necessità, per garantire queste finalità, integrare parte del predetto regolamento inserendo l'articolo 17 bis: Esenzioni in periodo di COVID - 19:

- *Le attività commerciali , artigianali, le imprese ed associazioni culturali e sportive operanti nel territorio" diverse da quelle disciplinate dall'art. 181 del D.L. n. 34/2020, per le medesime finalità e per la medesima durata sono parimenti esentate dal pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico;*

Acquisito il parere del revisore dei conti n 8 del 05/06/2020;

Dato atto che la modifica al Regolamento è stato esaminato dalla 1^a Commissione Consiliare competente in materia, nella seduta del 08/06/2020;

Preso atto che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3 settore Giuseppe Lutz, giusto Decreto Sindacale n. 5/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n. 11 del 2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3 Settore Finanziario, Giuseppe Lutz, giusto decreto sindacale n. 5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n. 11 del 2020 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti : 16

Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti : 16

Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

Visto l'esito delle votazioni;

La proposta è accolta

DELIBERA

Di approvare la modifica del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di spazi e aree pubbliche inserendo l'articolo 17 bis: Esenzioni in periodo di COVID – 19:

Le attività commerciali, artigianali, le imprese ed associazioni culturali e sportive operanti nel territorio” diverse da quelle disciplinate dall’art. 181 del D.L. n. 34/2020, per le medesime finalità e per la medesima durata sono parimenti esentate dal pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico;

Di dare atto che il regolamento entra in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione dalla data di esecutività delibera che lo contiene;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 18/06/2020 al 03/07/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **18/06/2020** al **03/07/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

COMUNE DI DECIMOMANNU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI



**REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

(Approvato con Deliberazione C C n. 11 del 15 febbraio 1999)

(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n 11 del 11 giugno 2020 – art 17 bis)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

INDICE

PREMESSA

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO,
RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art.10 Principali obblighi del concessionario
- Art.11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art.16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 17 Oggetto del canone
- Art 17 bis – esenzioni in periodo di COVID - 19
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 Durata delle occupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai

titolari delle concessioni/autorizzazioni

Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone

Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 27 Agevolazioni

Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 29 Sanzioni

Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 31 Funzionario responsabile

Art. 32 Disciplina transitoria

Art. 33 Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE III RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 23 dicembre 1996, n. 662- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada

L. 8 giugno 1990, n. 142- Ordinamento delle autonomie locali

L. 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Circolare Ministero Finanze 22/12/97, n. 322/E - Decreto legislativo di attuazione delle deleghe previste dall'art. 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23-12-96, n. 662, recante, tra l'altro, il Riordino della disciplina dei tributi locali- Articoli 52 e 59, nonché 56, 62 e 63 - Potestà regolamentare dei Comuni e delle Province- Tempi di esercizio e di efficacia.

Circolare Ministero Lavori Pubblici 29/12/97, n. 6709 - Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada. (DPR 610/96)

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 e 63 del decreto legislativo dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è attuata con l'approvazione del presente regolamento

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio escluse le occupazioni realizzate prima della costituzione della servitù pubblica
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;

IL SEGRETARIO

occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversa ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla natura e al beneficio economico che esse producono;

D) criteri di determinazione del canone;

C) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

Art. 1 bis

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile (indisponibili per l'Amministrazione) effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione emesso da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono consentite a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione parti dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di proprietà generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo d'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato e integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 27 agosto 1990, n. 241 nonché dalle disposizioni e tempi previsti nel regolamento sui procedimenti amministrativi approvato dal Commissario Prefettizio con atto n. 5 del 9/6/98.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal regolamento citato all'art. 3 del presente atto. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste in costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per una specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le autocertificazioni sono ammesse nei casi previsti dalla legge 127/ 97e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale sul suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni **(60)** dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo per l'occupazione permanente e di giorni 30 per occupazioni temporanee, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento sui procedimenti amministrativi.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa richiesta, risultante dall'acquisizione al protocollo generale.

4. I predetti termini sono ridotti in caso di occupazione imprevista ed imprevedibile.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta, il responsabile provvede in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile provvede a richiederli.

formula all'interessato, entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi intralcio alla circolazione stradale.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al funzionario responsabile per l'emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile del procedimento, nella previsione di esito favorevole della domanda, acquisisce dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione allegandola agli atti da rimettere al funzionario responsabile per l'emissione del provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal funzionario responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specificazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
- l'ammontare del canone determinato secondo la tariffa prevista nell'apposito art. eventualmente maggiorato degli oneri di manutenzione gravanti sul comune per l'occupazione;
- le modalità e il termine di pagamento del canone;
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connessi all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In ca:

smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve d immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a s dell'interessato.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, con le modalità pre nel presente articolo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano m di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione di all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzion canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario p rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia

il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di ma occupazione;

La concessione può essere revocata :

- quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazio l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preve comunicazione al servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quello del nuovo canone dovuto;
- allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ri della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovut Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuat rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso i l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o dell'impi stabile di attrezzature o impianti non asportabili, compete al concessionario un'inde raggugliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della conces revocata.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenz particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista e comunque non oltre 60 g dall'invito del Comune a ottemperare.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o tempor del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non olti giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzaz proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della prece concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chied rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 5 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e per iscritto all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, a regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
2. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, box - finestre gradini e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.
3. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - Le occupazioni occasionali non superiori a ore due.
 - Le occupazioni occasionali effettuate da soggetti pubblici come lo Stato, le Regioni, le Province e i loro consorzi, gli Enti pubblici e privati di cui all'art 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985n. 222.
 - Le occupazioni con passi carrabili.
 - le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici/ commerciali.
 - Le occupazioni con innesti o allacci a impianti eli erogazione di pubblici servizi.
 - Le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro.
 - Le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti.

ART. 17 bis: esenzioni in periodo di COVID - 19:

- Le attività commerciali, artigianali, le imprese ed associazioni culturali e sportive operanti nel territorio diverse da quelle disciplinate dall'art. 181 del D.L. n. 34/2020, per le medesime finalità e per la medesima durata sono parimenti esentate dal pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico;

Art 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art 20 Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è ricompreso in un'unica cate

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per i quadrato o metro lineare è stabilita con apposito atto che verrà adottato annualmente dalla G prima dell'approvazione del bilancio.

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore ai giorni misura come sopra determinata, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del regolamento, è stabilita sulla base delle ore di effettiva occupazione.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e metri lineari è determinata nella misura percentuale di 10 % della tariffa giornaliera stabilita categoria unica di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa determinata come previsto dall'art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,20 e superiore a 2,00.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione

della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di superficie non superiore alla misura "convenzionale" di mq 9

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione effettiva

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultanti dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio.

Per le occupazioni permanenti di aree vincolate a parcheggio dei residenti, con deliberativo da adottare la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio con atto deliberativo da adottare concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente

destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazione in aree di mercato attrezzate.

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e modalità di esercizio dell'attività di mercato disciplinati in apposito regolamento, hanno tale vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla Legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, pozzi, cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio con atto deliberativo da adottare gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anziché convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 10, corrispondente al singolo posto - area. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata.

negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo GM n. 138 del 21/04/1986 il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Dal computo sono esclusi i tempi necessari per le varie fasi dell'allestimento e smantellamento di relative strutture.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per una durata di 6 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA UNICA
1) passi carrabili	1.20
2) spazi soprastanti e 1. sottostanti	1.20
3) parcheggi pubblici	1.20
4) aree di mercato	1.20
5) impianti pubblicitari	1.20
6) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0.20
7) commercio in forma itinerante	1
8) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1
9) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	1.50
10) altre attività	1.50

Art. 25

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per occupazioni temporanee (PTB) determinato come previsto all'art.21 va moltiplicata per coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ / ML \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è

• quella giornaliera di cui al comma 1, lettera B), per i giorni di effettiva occupazione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

1) FORMULA: $TB \times CE : O$ (ore effettive) $\times MQ/ML$

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo aprile 1992, n. 285 e da evidenziarsi nell'apposito regolamento disciplinante il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di essere detratto anche l'ulteriore onere ove l'occupazione consista nell'attuazione del servizio pubblicitario.

C) OCCUPAZIONE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI S.GRECA

Con apposito atto adottato annualmente dalla giunta verranno determinati i criteri di assegnazione ed i relativi canoni.

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone
occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di v.

genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue :

- £ 1.250 per utente

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 21 con riferimento alla misura di tariffa che verrà determinata con le modalità di cui all'art. 21

Per tariffa minima deve intendersi quella più bassa in senso assoluto prevista nel regolamento indipendentemente dalla importanza delle strade od aree occupate, dalla tipologia e dal valore economico dell'occupazione.

Art. 27

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, aventi scopo di lucro, del 50%
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, aventi scopo di lucro, del 50%
- per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative portatori handicap o di giovani disoccupati, del 50%

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione mediante le seguenti forme liberamente scelte dal contribuente.

- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
- mediante sistema bancario;

☐ per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo dicembre 1997, n. 446.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione.

3. Per importi superiori a £ 3.000.000 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza entro giorni 10 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre.

Art. 29

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 10 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 30

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 30 giorni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante affidamento ai concessionari della riscossione di cui al D. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43, è effettuata con la procedura di cui al D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602;
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 30 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. L'amministrazione provvede alla restituzione delle somme non dovute nei successivi 30 giorni dall'avvenuto accertamento.

Art. 31

Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del funzionario responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 32

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua esecutività.

